

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI E L'ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE D'ORIGINE – DE.C.O.**

## **SOMMARIO**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Ambito dell'intervento comunale
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Istituzione della "De.C.O. di Reggio nell'Emilia"
- Art. 5 Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 6 Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 7 Commissione comunale per la De.C.O.
- Art. 8 Procedura per l'attribuzione della De.C.O.
- Art. 9 Utilizzo della De.C.O. e obblighi del concessionario
- Art. 10 Controlli
- Art. 11 Revoca della concessione e sanzioni
- Art. 12 Struttura organizzativa
- Art. 13 Iniziative comunali
- Art. 14 Istituzione di un registro ufficiale delle iniziative, sagre e manifestazioni
- Art. 15 Promozione dell'attribuzione di altri marchi o riconoscimenti ufficiali
- Art. 16 Tutele e garanzie
- Art. 17 Norme finali

### **Art. 1 Oggetto**

- 1.** Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, che rappresentano una rilevante risorsa di valore economico, culturale e turistico, oltre a costituire un valido strumento a supporto dell'immagine di Reggio nell'Emilia.
- 2.** Con il presente Regolamento sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e salvaguardia della De.C.O. (*Denominazione Comunale d'Origine*).
- 3.** Ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 13, comma 3, lettera g dello Statuto, il Comune individua, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agroalimentari e di artigianato enogastronomico volte alla produzione di prodotti e specialità che, per la loro tipicità locale, risultano di particolare interesse pubblico e, in quanto tali, meritevoli di valorizzazione e conservazione nella memoria storica della comunità locale di Reggio nell'Emilia.
- 4.** L'istituzione della De.C.O. da parte del Comune può rappresentare un efficace strumento promozionale dei suddetti prodotti e del relativo territorio, da cui possono derivare positive ricadute sull'intera comunità.

5. Congiuntamente, in attuazione dei principi statutari e in un'ottica di politiche a sostegno del settore produttivo locale, con il riconoscimento di tali produzioni tipiche si intende porre in primo piano anche qualità e professionalità delle imprese del territorio. Una valorizzazione che può offrire rilevanti opportunità economiche e di marketing.

6. Per le finalità di cui sopra, il Comune promuove attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.

## **Art. 2**

### **Ambito dell'intervento comunale**

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta nelle direzioni:

a) dell'indagine conoscitiva, diretta a individuare la presenza di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari locali e relative tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica. Il Comune intende quindi promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità e peculiarità attraverso l'istituzione di un apposito Registro pubblico De.C.O.;

b) dell'assunzione, a seconda delle disponibilità economiche di volta in volta individuate a tale scopo, di iniziative per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento anche attraverso l'organizzazione di eventi, sagre e manifestazioni pubbliche;

c) dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica, finalizzate all'individuazione di ogni fonte che sia meritevole di attenzione per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;

d) della promozione, nell'ambito del marketing territoriale, dell'immagine dei prodotti emersi da segnalazioni, ricerche e indagini di cui ai commi precedenti e che, ottenuto il parere positivo della Commissione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, siano stati inseriti nel Registro De.C.O. comunale. Il Comune sosterrà inoltre anche qualsiasi iniziativa atta, in ambito sovra comunale, ad attribuire ulteriori attestati o riconoscimenti a tali prodotti, sia attivandosi presso enti e organismi competenti sia fornendo assistenza diretta alle imprese;

e) del rilascio di un marchio De.C.O., al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione e le sue modalità di produzione, secondo apposito disciplinare.

f) della promozione e del sostegno delle iniziative esterne nei limiti delle compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, favorendo anche la ricerca di sponsorizzazioni da parte di altri soggetti, pubblici o privati, nei riguardi degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia, tutela e promozione della tradizione culturale e delle produzioni agro-alimentari tipiche.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente Regolamento, si intende per “*prodotto*”:

a) il prodotto agroalimentare tipico, derivante da attività agricola o zootecnica svolta sul territorio del Comune di Reggio nell’Emilia;

b) il prodotto tipico alimentare realizzato all’interno del territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini locali, anche tenendo conto di eventuali tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo.

2. L’aggettivo “*tipico*” è inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

3. Per “*disciplinare di produzione*” o “*disciplinare*” si intende una descrizione, secondo uno schema predisposto e fornito dal Comune di Reggio nell’Emilia, da utilizzare per la candidatura del singolo prodotto che riporti gli elementi minimi per ricondurre ad univocità i requisiti di originalità, provenienza ed eccellenza dello stesso.

Il disciplinare dovrà evidenziare eventuali metodi di produzione e commercializzazione.

#### **Art. 4**

#### **Istituzione della “De.C.O. di Reggio nell’Emilia”**

1. Per i fini di cui al presente Regolamento è istituita la “*Denominazione Comunale di Origine di Reggio nell’Emilia*” o “*De.C.O. di Reggio nell’Emilia*”, quale attestazione del legame storico e culturale dei prodotti con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale della città di Reggio nell’Emilia.

2. Attraverso la “De.C.O. di Reggio nell’Emilia” si intende perseguire:

a) la conservazione nel tempo dei prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare reggiana;

b) la tutela della storia, delle tradizioni, del patrimonio culturale e dei sapori legati alle produzioni tipiche locali.

3. La “De.C.O. di Reggio nell’Emilia” è identificata da un marchio collettivo, di cui all’*Allegato A* del presente regolamento. Tale marchio verrà depositato presso la banca dati dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

4. La denominazione “De.C.O. di Reggio nell’Emilia” e il relativo marchio sono di esclusiva proprietà del Comune di Reggio nell’Emilia. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

#### **Art. 5**

#### **Istituzione del Registro De.C.O.**

1. Viene istituito, presso la struttura competente del Comune, un apposito Registro pubblico, dove sono inseriti tutti i prodotti tipici agroalimentari che possono fregiarsi della “De.C.O. di Reggio nell’Emilia”.

2. L’iscrizione nel Registro vale ad attestare origine locale del prodotto, composizione e modalità di produzione, secondo quanto previsto dall’apposito disciplinare di cui all’art. 3, comma 3 del presente Regolamento.

3. Possono ottenere l’iscrizione nel pubblico Registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali e i consorzi di imprese aventi sede operativa all’interno del territorio comunale di Reggio nell’Emilia e che svolgono l’attività inerente produzione e contestuale commercializzazione dei prodotti inseriti nel Registro.

4. Possono ottenere l’iscrizione anche imprese a carattere industriale aventi sede operativa all’interno del territorio comunale di Reggio nell’Emilia, nel caso operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari dei prodotti.

5. Nel Registro sono annotati:

a) i *prodotti De.C.O.*, con relativo disciplinare di cui all’art. 3, comma 3 del presente Regolamento, nonché gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale che dispone l’iscrizione ed eventuali successive modifiche;

b) le *imprese* che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare di riferimento.

6. L’iscrizione nel Registro De.C.O. non comporta alcun genere di onere pecuniario, tranne l’imposta di bollo sulla domanda di inserimento.

## **Art. 6**

### **Requisiti per l’attribuzione della De.C.O.**

1. I prodotti che si fregiano della “De.C.O. di Reggio nell’Emilia” devono essere prodotti, trasformati e confezionati nell’ambito del territorio del Comune di Reggio nell’Emilia ed essere indissolubilmente legati a storia, cultura e tradizioni locali.

2. La De.C.O. potrà essere attribuita solo a prodotti e specialità che, in ossequio alle tradizioni e agli usi reggiani, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità caratterizzati dai fattori naturali (clima e caratteristiche ambientali) e umani (lavorazioni) del territorio del Comune di Reggio Emilia. Dovranno inoltre essere seguite tutte le norme vigenti relative a preparazione, commercializzazione ed etichettatura, nonché alle disposizioni relative alla disciplina igienica e alimentare.

3. In nessun caso potranno essere impegnati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).

4. Le imprese che utilizzano ingredienti provenienti dal territorio comunale sono tenute a darne evidenza documentale all’atto della richiesta di iscrizione al Registro di cui all’art. 5.

**Art. 7**  
**Commissione comunale per la De.C.O.**

1. Sulla ammissibilità dell'iscrizione di un prodotto nel Registro De.C.O. si pronuncia una Commissione, nominata dal Sindaco ogni 5 anni.
2. La Commissione De.C.O. di Reggio nell'Emilia è composta da:
  - *Sindaco o suo delegato*, in qualità di Presidente;
  - *n. 1 esperto* in ambito commerciale/artigianale, individuato da Rete Imprese e dalla C.C.I.A.A.;
  - *n. 1 esperto* in materia agroalimentare, individuato dalle Associazioni di Categoria pertinenti e dal C.R.P.A. (*Centro Ricerche Produzioni Animali*) di Reggio nell'Emilia;
  - *n. 1 esperto* in materia di Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti, individuato in ambito universitario;
  - *n. 1 esperto* di storia locale e gastronomia tradizionale.
3. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri, decide a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale designato.
5. Qualora lo ritenga necessario, il Presidente si riserva il diritto di richiedere l'assistenza di uno o più consulenti di comprovata professionalità e/o esperienza (cuochi, produttori, esperti nel settore della ristorazione...), che possano coadiuvare la Commissione durante il lavoro su uno specifico prodotto.
6. Per il proprio lavoro, la Commissione si potrà avvalere anche della collaborazione dei docenti afferenti il Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Modena e Reggio Emilia.
7. Per i componenti della Commissione non è previsto alcun tipo di compenso.
8. Ai fini delle proprie valutazioni, la Commissione e i suoi consulenti potranno effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature e impianti. Potranno altresì richiedere ogni ulteriore elemento informativo ritengano necessario.

**Art. 8**  
**Procedura per l'attribuzione della De.C.O.**

1. Le proposte ai fini dell'iscrizione dei prodotti tipici nel Registro De.C.O. possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e, d'ufficio, anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. dovranno essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ad ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione.

In particolare, dovranno essere indicati:

- il *nome* del prodotto (in lingua italiana e in dialetto reggiano)
- le *principali caratteristiche* del prodotto;
- l'*area geografica* di produzione;
- la *data* o il *periodo* a cui può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto, con brevi *cenni storici*;
- le *metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura* consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- una breve esposizione del *legame che il prodotto ha con il territorio* e, conseguentemente, le motivazioni per cui esso viene ritenuto meritevole di inserimento nel Registro De.C.O.;
- nel caso caratterizzino tradizionalmente l'identificazione del prodotto finito, i *materiali* e le *attrezzature* specifiche utilizzate per la preparazione, il confezionamento e l'imballaggio dei prodotti, nonché i *locali* di lavorazione, conservazione e stagionatura.

**3.** Le informazioni di cui al comma precedente possono essere integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche e verifiche, a tal fine avvalendosi della collaborazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

**4.** Sull'ammissibilità dell'attribuzione della De.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 7.

**5.** Al termine della propria istruttoria, la Commissione, sulla base delle proprie ricerche e della documentazione a corredo della segnalazione, si esprime in merito all'esistenza o meno dei requisiti per l'iscrizione al Registro, predisponendo, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, il relativo disciplinare di produzione.

**6.** L'istruttoria e le relative conclusioni saranno sottoposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel Registro De.C.O. di Reggio nell'Emilia, approvando contestualmente i relativi disciplinari e le eventuali successive modifiche proposte dalla Commissione.

**7.** Le linee guida indicate dal disciplinare di riferimento saranno vincolanti per qualsiasi futura concessione della De.C.O. alle imprese, relativamente a ogni specifico prodotto.

**8.** In caso di esito positivo relativamente al prodotto proposto, il Comune darà adeguata informazione circa l'opportunità di richiedere la De.C.O., con le modalità indicate ai successivi commi.

**9.** Le imprese interessate ad ottenere l'iscrizione nel Registro De.C.O. dovranno presentare al Comune apposita domanda.

**10.** Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. dovranno essere corredate da adeguata documentazione, diretta a evidenziare l'aderenza del proprio prodotto alle caratteristiche inserite nel disciplinare di riferimento approvato dalla Giunta Comunale. Tali istanze sono sottoposte al parere della Commissione e approvate con determina dirigenziale.

**11.** In caso di esito positivo, esso sarà comunicato all'impresa dalla struttura comunale competente, unitamente agli estremi dell'iscrizione al Registro (numero e data). Verrà allegata copia del disciplinare di riferimento e del manuale del logo, che ne illustra le modalità di utilizzo.

**12.** Il procedimento di attribuzione della De.C.O. si conclude nel termine di 90 giorni.

**13.** Le istanze per l'attivazione del procedimento di riconoscimento della De.C.O. o della domanda di iscrizione al registro avvengono tramite compilazione della relativa modulistica o procedura

tramite app o comunque procedura telematica resa disponibile nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Reggio nell'Emilia.

## **Art. 9**

### **Utilizzo della De.C.O. e obblighi del concessionario**

**1.** Il Comune di Reggio nell'Emilia, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto opportuno.

**2.** Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro viene adottato il logo identificativo a colori, di cui all'*Allegato A* del presente Regolamento.

**3.** Il Comune concede l'autorizzazione all'utilizzo gratuito del marchio "De.C.O. di Reggio nell'Emilia" alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5. Il marchio potrà essere apposto:

a) sul prodotto stesso (se possibile);

b) sugli incarti e sulla confezione;

c) sugli imballaggi;

d) sul materiale promozionale o da esposizione relativo al prodotto.

**4.** Tale concessione, salvo la revoca di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è da intendersi a tempo indeterminato.

**5.** Il concessionario ha facoltà di riprodurre il marchio De.C.O. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per la produzione e la commercializzazione dello specifico prodotto, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli al modello consegnato al concessionario stesso.

**6.** Il concessionario che eventualmente ceda a terzi un prodotto De.C.O. per la successiva vendita o trasformazione deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente e il quantitativo ceduto di tale prodotto.

**7.** È inoltre posto, a carico del concessionario, l'invio obbligatorio alla competente struttura comunale della seguente documentazione:

a) *in caso di sopralluogo presso l'azienda da parte del personale degli enti competenti alla sorveglianza sui prodotti alimentari*: copia della relazione redatta da tali organi di controllo e consegnata al responsabile dell'impresa (entro 30 giorni dall'avvenuto sopralluogo);

b) *ogniqualevolta l'impresa intenda apportare modifiche, mantenendo il disciplinare del proprio prodotto comunque conforme a quello di riferimento approvato dalla Giunta Comunale*: copia del suddetto disciplinare, così da rendere verificabile la mantenuta aderenza al disciplinare di riferimento.

**8.** È vietato l'utilizzo della "De.C.O. di Reggio nell'Emilia" da parte di soggetti non autorizzati, in qualunque sua forma. Ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

## **Art. 10** **Controlli**

1. I controlli sull'osservanza del presente Regolamento e dei disciplinari dallo stesso previsti sono effettuati dal personale della Polizia Municipale; personale di altri organi competenti continuerà a svolgere i controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e al fine di garantire pratiche commerciali leali.
2. Il controllo sui prodotti viene effettuato su campioni scelti a caso, direttamente presso l'azienda o sul mercato. Qualora richiesto, l'impresa è tenuta a fornire prova documentata circa l'origine e l'aderenza al disciplinare di riferimento dei prodotti contrassegnati con la "De.C.O. di Reggio nell'Emilia".
3. Il soggetto iscritto al Registro è obbligato a consentire alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di produzione e vendita dei propri prodotti, per l'attuazione dei controlli necessari.

## **Art. 11** **Revoca della concessione e sanzioni**

1. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo Registro, fatta comunque salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione Comunale:
  - a) il mancato rispetto del disciplinare di riferimento e di tutte le disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
  - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare, in sede di verifica, la documentazione richiesta sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
  - c) la perdita dei requisiti richiesti;
  - d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O. qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento entro i termini fissati;
  - e) violazioni alle norme relative alla sicurezza alimentare che possono comportare un rischio grave e immediato per la salute del consumatore;
  - f) violazioni alle norme relative alla tutela della corretta informazione al consumatore finale;
  - g) il mancato invio della documentazione prevista all'art. 9, comma 7, salvo regolarizzazione.
2. La cancellazione dal Registro non comporta alcun tipo di indennizzo all'impresa.

## **Art. 12** **Struttura organizzativa**

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dei Servizi del Comune di Reggio nell'Emilia.

2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

### **Art. 13** **Iniziative comunali**

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

A tal fine sono resi disponibili nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune di Reggio nell'Emilia:

- il presente Regolamento;
- i format di segnalazione e richiesta di riconoscimento De.C.O. Reggio nell'Emilia;
- il Registro pubblico De.C.O., con i disciplinari approvati e la lista dei relativi concessionari.

2. Il Comune ricerca, a supporto della propria De.C.O., forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agroalimentari locali, attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente normativa in materia.

3. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica, cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.

4. Il Comune attua, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la valorizzazione delle culture agroalimentari locali.

5. Al fine di garantire la massima conoscenza dei prodotti che otterranno la Denominazione Comunale di Origine, il Comune istituirà un'apposita sezione nel portale web istituzionale favorendo la pubblicazione di articoli, notizie ed approfondimenti.

### **Art. 14** **Istituzione di un registro ufficiale delle iniziative, sagre e manifestazioni**

1. Il Comune istituisce un apposito registro, aggiornato periodicamente, nel quale vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agroalimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale correlato, siano meritevoli di supporto.

2. È previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi o che dimostrino comprovato collegamento con l'identità del territorio di Reggio Emilia e interesse alla promozione dei suoi prodotti.

## **Art.15**

### **Promozione dell'attribuzione di altri marchi o riconoscimenti ufficiali**

1. Il Comune, per propria iniziativa e su proposta di organizzazioni e singoli soggetti interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, s'impegna a intraprendere tutte quelle azioni atte a promuovere la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla Regione della domanda di registrazione, ai fini della protezione della *Denominazione d'Origine Protetta* (D.O.P.), della *Indicazione Geografica Protetta* (I.G.P.) o della *Attestazione di Specificità* (A.S.), dei prodotti agroalimentari e delle zone di produzione degli stessi.

## **Art. 16**

### **Tutele e garanzie**

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agroalimentari locali, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

## **Art. 17**

### **Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.

2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi delle normative comunitarie, statali e regionali vigenti. Conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.